Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^/01/20/14 Roma, *data del protocollo* 4.05.2026

OGGETTO: Indennità di prima sistemazione. Richiesta circolare.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, in linea generale, ha precisato che il citato beneficio economico spetta al dipendente ogniqualvolta viene trasferito d'autorità tra due sedi di servizio; la misura subisce delle riduzioni a seconda se il dipendente trasferisce o meno la famiglia e se fruisce di alloggio nella nuova sede di servizio, a titolo completamente gratuito.

Il legislatore ha però riservato la fruizione del beneficio soltanto a quei dipendenti, che pur in presenza delle sopracitate situazioni familiari, subiscono degli effettivi disagi economici conseguenti al trasferimento stesso (ad es. maggiori spese derivanti dall'allaccio delle utenze di gas, luce, acqua, ecc.).

Conseguentemente, il legislatore ha voluto escludere dalla platea dei beneficiari quei dipendenti che per raggiungere la nuova sede di servizio, ricorrono al "pendolarismo" allorquando le due sedi interessate risultano limitrofe.

È indubbio che l'applicazione della norma in argomento pone ad un Ufficio liquidatore non poche difficoltà interpretative, a differenza dell'istituto della legge 29 marzo 2001, n. 86, che invece va corrisposta a tutti quei dipendenti che prendono servizio nella nuova sede e svolgono regolari compiti d'istituto, senza che sia necessario verificare il loro effettivo trasferimento.

Ne consegue che i cosiddetti "pendolari", esclusi dalla possibilità di ottenere l'indennità di prima sistemazione, hanno diritto ad ottenere i benefici economici previsti dalla citata legge n. 86/2001.

Comunque, è stato confermato che le maggiori difficoltà incontrate da un Ufficio liquidatore, per l'applicazione dell'indennità di prima sistemazione, si verificano quando il personale della Polizia di Stato viene avviato a frequentare un corso di formazione per l'accesso ad una qualifica superiore oppure per il passaggio da un ruolo ad un altro, a seguito di un concorso.

Nel caso della prima ipotesi, si annoverano tra i destinatari quei dipendenti della Polizia di Stato che partecipano al concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente.

Gli allievi Vice Sovrintendenti sono posti in missione per tutta la durata del corso, con diritto al relativo trattamento economico, in quanto destinati a frequentare un corso per una progressione in carriera, nell'ambito dello stesso ruolo.

Pertanto, al termine del corso stesso, se destinati ad una sede di servizio diversa da quella di provenienza, vengono "trasferiti d'autorità" dall'Amministrazione, con conseguente diritto sia all'indennità di prima sistemazione prevista dalla citata legge n.836/1973, e ss.mm. che alle indennità o ai rimborsi previsti dalla citata legge n.86/2001.

Nel caso della seconda ipotesi, si annoverano tra i destinatari quei dipendenti della Polizia di Stato, vincitori del concorso interno per allievo Vice Ispettore, per allievo Vice Commissario e per allievo delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale Tecnico-Scientifico e Professionale che, ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono posti in aspettativa con diritto al trattamento economico più favorevole, previsto dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Infatti, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso stesso.

L'aspettativa speciale prevista dall'art. 28 della citata legge n. 668/1986, si configura come un beneficio che il legislatore ha concesso agli appartenenti alle Forze di Polizia ed agli appartenenti all'Amministrazione Civile dell'Interno e che, in pratica, si traduce nella garanzia della conservazione del posto di lavoro nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non riuscissero a concludere il corso, ovvero non riuscissero ad acquisire l'idoneità al termine del corso stesso.

La circostanza che l'art. 27, comma 6, del citato d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., preveda la conservazione, durante il corso, della qualifica da parte del personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è da intendersi riferita al mantenimento delle qualifiche di p.g. e di p.s. previste nei primi commi dagli artt. 5 e 24 ter del citato d.P.R. n. 335/1982, rispettivamente per il ruolo degli agenti e assistenti e per quello dei sovrintendenti, con il conseguente mantenimento dell'armamento individuale.

Infatti, facendo riferimento all'attività istituzionale propria degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'art. 27 ter, comma 5, del citato d.P.R. n. 335/1982, prevede il divieto di un loro impiego, durante il corso, in servizi di polizia.

Quindi, si comprende come, pur coesistendo due posizioni giuridiche in capo ad un soggetto, sia prevalente, nel periodo dei mesi del corso, quella di allievo rispetto a quella dell'appartenente al ruolo di provenienza, atteso che, nel bilanciamento degli interessi, è stato ritenuto prioritario dal legislatore, per l'interesse pubblico, "formare

bene un allievo" piuttosto che far svolgere l'attività istituzionale ad un Operatore di polizia.

Per le considerazioni sopra espresse è innegabile che si è in presenza della figura giuridica di allievi a tutti gli effetti, anche per coloro che provengono da un ruolo interno, pur essendo collocati in aspettativa speciale e avendo mantenuto la qualifica già rivestita, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del citato d.P.R. n. 335/1982.

Dalle considerazioni sopra espresse, ne consegue che il raggiungimento di una sede di servizio, al termine del corso di formazione, debba essere considerata per tutti i partecipanti "assegnazione di fine corso" e, quindi, una "prima assegnazione", con conseguente novazione del rapporto e con uno status giuridico acquisito a seguito di un concorso e non per una progressione in carriera.

Pertanto, è indubbio che al personale sopraindicato, spetti l'indennità di prima sistemazione indicata dall'art. 25 della citata legge n. 836/1973 e ss.mm., solo in caso di assegnazione in una sede diversa rispetto a quella ove prestava servizio prima della frequenza del corso, in quanto lo status giuridico dei richiedenti non scaturisce da un provvedimento di "trasferimento d'autorità" ma di "prima assegnazione".

L'Ufficio in parola ha, infine, aggiunto che, oltre all'indennità di prima sistemazione, agli interessati compete anche l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e successive modificazioni che deve considerarsi un emolumento migliorativo dell'indennità di prima sistemazione e da corrispondersi a condizione che gli interessati non godano di alloggio di servizio fornito gratuitamente dall'Amministrazione.

Per completezza d'informazione, è stata confermata la piena validità della circolare dell'allora Direzione Centrale del Personale, del 15 marzo 1990, che seppur datata risulta in linea con quanto sopra specificato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis